Tribunale di Velletri, 18 settembre 2012. Pres., est. La Malfa.

Concordato preventivo - Domanda di concordato con riserva di presentazione dei documenti e del piano - Potere del tribunale di delibare i presupposti di validità della domanda - Svolgimento di attività istruttoria - Fattispecie - Relazione sull'andamento dell'attività di impresa con indicazione degli atti di straordinaria amministrazione, dei pagamenti superiori ad euro 50.000, delle istanze di fallimento e delle richieste di pignoramento.

Nell'ipotesi di domanda di concordato con riserva di cui al comma 6 dell'articolo 161, legge fallimentare, il tribunale deve delibare i presupposti di validità della domanda anche eventualmente svolgendo una attività istruttoria volta all'acquisizione di documenti e di informazioni. (Nel caso di specie, il Tribunale ha disposto il deposito, alla scadenza del trentesimo giorno, di una aggiornata relazione economico finanziaria sull'andamento dell'at tività di impresa, con indicazione di tutti gli atti di straordinaria amministrazione, dei pagamenti di importo superiore ad euro 50.000, delle eventuali istanze di fallimento delle richieste di pignoramento pervenute nonché il deposito, non appena approvato e depositato, del bilancio di esercizio.

Omissis

DECRETO

letta la domanda di concordato preventivo ex art. 161 VI comma. L fall. presentata dalla srl INSIDE, con sede legale in Anzio, V. (omissis), osserva:

la normativa appena entrata in vigore, che si dipana in cinque nuovi commi dell'art. 161 l. fall., prevede la possibilità per l'impresa di presentare domanda di concordato preventivo "anticipata", in assenza di proposta, piano concordatario, relazione attestativa e di altra documentazione salvo i bilanci dell'ultimo triennio, e consente quindi all'impresa di beneficiare degli effetti della pendenza. della procedura - primo fra tutti quello della sospensione delle

procedure per dichiarazione di fallimento - per un tempo che va da sessanta a centoventi giorni e possibilità di proroga per altri sessanta giorni; le norme in questione chiariscono alcuni aspetti del nuovo istituto, ma ne lasciano in ombra altri, che devono qui essere esaminati in previsione del successivo dispiegarsi della procedura;

la lettera del sesto comma chiarisce che l'imprenditore può presentare la "domanda di concordato" con riserva; sembra potersi affermare che la funzione del nuovo istituto sia quello di consentire di anticipare la presentazione della proposta di concordato attraverso il deposito della domanda in oggetto, con l'effetto di determinare fin da subito gli effetti che derivano dalla proposta di concordato, pur in assenza delta stessa allo scopo di preservare le aspettative di salvataggio dell'impresa nelle more della redazione del piano, quando le eventuali iniziative dei creditori potrebbero pregiudicare il tentativo di salvataggio pur se viene presentata la domanda di concordato e pur se scattano gli effetti previsti dagli artt. 167 ss. L. fall., quindi, il tribunale non è immediatamente chiamato a verificare i presupposti della proposta ai fini dell'ammissione della proposta di concordato "piena" ai sensi degli artt. 162 e seguenti\l. fall. che è rimessa ad un momento successivo alla presentazione della proposta e della integrate documentazione;

tuttavia, l'automaticità degli effetti scaturenti dall'iscrizione nel registro delle imprese non esclude la necessità della delibazione sui presupposti di validità della domanda;

questa conclusione è avvalorata sia dall'importanza ed incisività degli effetti che scaturiscono, destinati a ripercuotersi in modo imponente su un vasto ventaglio di soggetti estranei all'impresa che presuppone una verifica di legittimità della procedura, sia anche dal dato testuale che il IX comma prevede esplicitamente la possibilità di dichiarare l'inammissibilità della domanda in caso di pregressa presentazione di domanda di concordato non seguita dalla proposta;

va rilevato comunque che la norma, in caso di valutazione positiva, prevede che gli effetti si producano automaticamente, senza che sia emessa una pronuncia espressa di ammissibilità, mentre una pronuncia formale è necessaria per l'inammissibilità;

consegue altresì che deve ritenersi ammissibile una eventuale attività istruttoria, sia pur limitata all'acquisizione di documenti e informazioni pertinenti con l'accertamento da compiere (ove occorrano, produzione del certificato camerale, informazioni ed altri atti utili per valutare la richiesta di un termine maggiore), come confermato dal fatto che il comma VII autorizza espressamente l'acquisizione di informazioni al fine di autorizzare il compimento degli atti di straordinaria amministrazione;

nel caso in esame la domanda, secondo quanto prescritto, è presentata da società avente la sede legale nel circondario del tribunale di Velletri ed è corredata dai bilanci approvati degli esercizi 2010, 2009 e 2008, nonchè dalla determinazione notarile dell'organo amministrativo:

inoltre, non risulta, ai sensi del IX comma della norma sopra citata che la società abbia presentato altra domanda di concordato alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

poiché nel caso di specie pende contro la IN-SIDE sel istanza di fallimento, il termine ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 l. fa11. è fissato ex lege in 60 giorni e non è concesso al tribunale di ampliarlo ai sensi del sesto comma:

con provvedimento a parte si provvederà in via organizzatoria sulla procedura prefallimentare che subisce la propedeuticità della vicenda concordataria, anche nella versione anticipata; gli obblighi informativi periodici di cui al comma VIII, in assenza di indicazioni normative, sono rivolti principalmente ai creditori nel quadro del maggior carattere privatistico che la procedura concordataria ha assunto, pur se l'assenza di strumenti di reazione di questi untimi riguardo agli effetti dell'istituto in oggetto lasci ritenere la presenza di specifici connotati pubblicistici e perciò un ventaglio d'interessati più ampio ricomprendente certamente il Tribunale e soprattutto il P.M.;

ciò premesso, tenuto conto della tipologia e dell'imponanza dell'impresa, nonchè delle passività ed attività risultanti dai bilanci, si ritiene di disporre il deposito nella cancelleria del tribunale, alla scadenza del trentesimo giorno di una aggiornata relazione economico e finanziaria sull'andamento delle attività d'impresa e l'indicazione di tutti gli atti di straordinaria amministrazione, di pagamenti d'importo superiore ad €. 50.000, delle eventuali istanze di fallimento o delle richieste di pignoramento pervenute; dovrà essere depositato inoltre, non appena approvato e depositato, il bilancio dell'anno 2011;

p.q.m.

fissa in 60 giorni il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 161 l. fall.;

dispone il deposito nella cancelleria del tribunale alla scadenza del trentesimo giorno di una aggiornata relazione economico e finanziaria sull'andamento delle attività d'impresa e dell'indicazione di tutti gli atti di straordinaria amministrazione, dei pagamenti d'importo superiore ad €. 50.000, delle eventuali istanze di fallimento o delle richieste di pignoramento pervenute; dovrà essere depositato inoltre, non appena approvato e depositato, il bilancio dell'anno 2011.

-X

Velletri, 17.9.2012

Dep. il 18.9.2012